CAMERA DEI DEPUTATI N. 4128

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Modifiche all'articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, recante ordinamento della professione di perito agrario

Presentata il 12 settembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende affrontare e risolvere le esigenze di coloro che, in possesso del diploma di perito agrario, debbono assolvere, per legge, agli obblighi di leva militare con facoltà di obiezione di coscienza e successivamente svolgere l'attività di praticantato, per poter accedere all'esercizio della professione di perito agrario.

La normativa attualmente in vigore sull'ordinamento della professione di perito agrario stabilisce che il titolo per l'esercizio dell'attività professionale spetta a coloro che hanno conseguito il diploma di perito agrario presso un istituto tecnico agrario statale o parificato e l'abilitazione, quest'ultima subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico-agricola in rapporto di lavoro subordinato; dopo aver effettuato il periodo di praticantato occorre superare un esame di Stato, il conseguimento del quale abilita all'esercizio della professione.

Pertanto, secondo le disposizioni vigenti, il giovane diplomato, dopo aver assolto agli obblighi di leva ovvero prestato il servizio civile, per obiezione di coscienza, ha davanti a sé, nella migliore delle ipotesi altri due anni da dedicare al praticantato, prima di poter esercitare la libera professione.

Il più delle volte l'assolvimento degli obblighi di leva o di servizio civile mal si coordina temporalmente con l'effettuazione del praticantato biennale o triennale, essendo prevista una sola sessione di esami di Stato per ogni anno. In altri termini, frequentemente, i diplomati che svolgono il tirocinio, se scelgono il servizio civile della durata complessiva di diciotto mesi, sono costretti ad attendere il successivo anno per sostenere l'esame previsto.

Con questo non si intende dare un giudizio di valore sul significato e sull'utilità morale e sociale del servizio militare né tantomeno sulla efficacia del periodo di praticantato, ma non vi è dubbio che occorre proporre concrete soluzioni per i giovani che intendono compiere un ulteriore sforzo nel provvedere alla propria formazione professionale per ridurre l'effettiva incertezza di un futuro sbocco occupazionale.

In tale quadro, appare innovativa ed inedita la presente proposta di legge la cui approvazione consentirebbe l'equiparazione del periodo di svolgimento del servizio militare o civile al periodo di effettuazione del praticantato previsto dall'articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, come sostituito dall'articolo 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54.

La suddetta equiparazione non solo offrirebbe l'occasione al giovane di mettere a frutto e praticare nella realtà le conoscenze apprese durante gli studi di scuola media superiore, ma di maturare le competenze necessarie per esercitare la libera professione.

Pare superfluo sottolineare che le Forze armate e gli organismi presso i quali può essere svolto il servizio alternativo ne trarrebbero un indiscutibile vantaggio economico, potendo utilizzare risorse umane a costi di gran lunga inferiori a quelli di mercato e non vi è dubbio che la società, sia direttamente che indirettamente, riceverebbe indubbi benefìci da una siffatta integrazione legislativa.

Ovviamente i termini della presente proposta di legge non contengono una mera equipollenza tra l'assolvimento del servizio militare o civile con il periodo di praticantato e ciò per rigore e coerenza logica.

Nel dettaglio, per quanto concerne gli obblighi militari, verrà riconosciuto ai fini dei requisiti d'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione al titolo di perito agrario lo svolgimento di attività svolte dal militare di leva, che contemplino mansioni tecniche e tipiche delle competenze che il giovane dovrà assorbire per l'esercizio della professione. A titolo puramente esemplificativo, può valere il caso del giovane militare che svolga le attività legate ai lavori catastali e topografici, alla tutela del patrimonio boschivo, alla definizione progettuale del verde e, in generale, al recupero del territorio.

Con riferimento invece all'equiparazione con il servizio civile, l'obiettore potrà prestare servizio presso aziende agricole in difficoltà economiche, enti pubblici, università e altre amministrazioni dello Stato che necessitano del contributo del perito agrario, che potrà acquisire competenze nella gestione contabile, amministrativa e nella cura di aziende agrarie, zootecniche e di trasformazione dei prodotti, nella stima delle colture, nella direzione, progettazione e manutenzione di parchi e giardini e così via.

Nelle due ipotesi indicate, la durata di svolgimento dell'attività, se inferiore al periodo di due anni o di tre anni, non potrà essere, *sic et sempliciter*, equiparata al periodo di tirocinio previsto, ma costituirà periodo riconosciuto ai fini della pratica professionale, nei limiti della sua effettiva durata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, come sostituito dall'articolo 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-*bis*. Al compimento del periodo biennale ovvero allo svolgimento di attività tecnica agricola subordinata di cui al comma 2, è equiparato, ai fini dell'ammissione dell'esame di Stato:

a) il periodo di compimento del servizio militare del diplomato che abbia svolto mansioni tecniche e afferenti le competenze di cui all'articolo 2 come sostituito dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 54;

b) il periodo di svolgimento del servizio civile effettuato presso piccole aziende agricole o in difficoltà economiche, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, gli istituti e scuole tecniche agrarie, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali e, in generale, ogni ente preposto allo svolgimento di attività connesse al settore agroindustriale e boschivo, alla tutela del territorio e dell'ambiente.

2-*ter*. Ai fini dell'equiparazione dei praticantati, la durata del tirocinio equipollente di cui al comma 2-*bis,* se inferiore a quella prescritta dal comma 2, deve essere integrata con lo svolgimento del praticantato secondo le modalità stabilite dal comma 2 ».

2. Le disposizioni relative all'equiparazione del servizio militare o civile con il praticantato previste dai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 31 della citata legge

n. 434 del 1968, introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano a coloro che hanno terminato il servizio militare o civile, con lo svolgimento delle mansioni tecniche previste dal citato comma 2-*bis*, da non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.